

BANDO DI GARA

a procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL
dell'Agenda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)

www.arca.regione.lombardia.it

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI
STABILI COMUNALI SUDDIVISI IN DUE LOTTI:
LOTTO 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRI SPAZI CIG. 7922961 A3E.
LOTTO 2 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, DELLE SEDI CULTURALI ED ESPOSITIVE
(AUDITORIUM E COMPLESSO DI VILLA BURBA) CIG. N. 79229766A0

Quesiti aggiornati al 18/07/2019

<u>Quesito 1</u>	<u>Chiarimento 1</u>
<p>in riferimento alla partecipazione al Lotto 1, siamo a porgervi i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) vista la base d'asta per un periodo totale di 48 mesi pari ad € 548.621,47, a pagina 10 viene richiesta l'appartenenza alla fascia E della camera di commercio, considerato che la richiesta della fascia deve essere rapportato, come indicato dal codice degli appalti e dai bandi tipo Anac, all'importo annuale del bando di gara, deriverebbe un importo pari ad € 137.155,37 con la relativa appartenenza alla fascia di classificazione B della camera di commercio; Pertanto siamo a chiedervi la seguente rettifica del disciplinare di gara.</p> <p>2) a pagina 10 del disciplinare di gara, viene richiesto un fatturato globale minimo annuo pari ad € 360.000,00 in ciascuno degli ultimi tre anni; visto l'importo annuo del seguente appalto, la richiesta risulta superiore al doppio dello stesso così andando contro i principi</p>	<p>Punto 1 e 2:</p> <p>Si confermano le osservazioni espresse e si procederà alla rettifica del disciplinare per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la fascia di classificazione di cui alla Legge n. 82/1994 e Reg. D.M. 274/1997;- per i requisiti della capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale. <p>La rettifica sarà resa per il Lotto 1 e Lotto 2.</p> <p>Il termine per la presentazione dell'offerta sarà prorogato.</p>

<p>indetti dal Codice degli Appalti, dove si indica che l'importo del fatturato minimo annuo non deve superare il doppio dell'importo stabilito nella procedura. A tal proposito il requisito dovrebbe essere riparametrato ad un massimo di € 274.310,74, importo rialzato al doppio dell'importo annuo. Pertanto siamo a chiedervi giusta rettifica del disciplinare di gara, al fine di favorire la massima partecipazione come indetto dal Codice degli Appalti e ribadito dalle ultime giurisprudenze.</p>	
<p><u>Quesito 2</u> si chiede di inserire il capitolato speciale d'appalto nell'elenco personale non viene specificato se è riferito al lotto 1 o al lotto 2.</p>	<p><u>Chiarimento 2</u> Il capitolato speciale d'appalto è regolarmente inserito e visibile nella sezione di ogni lotto. Lotto 1 - si rimanda a quanto indicato all'art. 9 ultimo comma del capitolato d'appalto; Lotto 2 - si rimanda a quanto indicato nell'art. 10 ultimo comma del capitolato d'appalto.</p>
<p><u>Quesito 3</u> con riferimento all'elenco del personale presente all'interno della documentazione di gara, siamo a chiedere quali addetti siano impiegati sul lotto 1 e quali sul lotto 2.</p>	<p><u>Chiarimento 3</u> Vedi risposta punto 2 Chiarimento n. 2</p>
<p><u>Quesito 4</u> Chiarire in che modo debbano essere soddisfatti per la partecipazione al lotto 1 di un consorzio stabile che designa una consorziata, i requisiti di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara, in quanto a pag. 12 dello stesso Disciplinare non è chiaro.</p>	<p><u>Chiarimento 4</u> Per i consorzi stabili vale quanto indicato all'art. 47, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2019</p>

<p><u>Quesito 5</u></p> <p>se un concorrente partecipa singolarmente ad un lotto ed in RTI ad un altro lotto le domanda di partecipazione e il DGUE devono essere due distinti o meglio: una domanda di partecipazione e un DGUE per il lotto 1 ed una domanda di partecipazione e un DGUE per il lotto 2?</p>	<p><u>Chiarimento 5</u></p> <p>Essendo la formazione dell'impresa concorrente diversa per distinto lotto compilare due DGUE e due domande di partecipazione distinte.</p> <p>N.B. in merito all'aggiudicazione si rimanda al punto 3 ultimo comma del Disciplinare. (aggiudicazione un solo lotto)</p>
<p><u>Quesito 6</u></p> <p>dalla lettura della documentazione di gara rileviamo che nei criteri di valutazione al Punto A.2 - 2.1 viene esplicitato un criterio analogo ma con diverse modalità di valutazione.</p> <p>LOTTO 1 - Impegno inserimento lavorativo. Con un monte ore massimo fino a 25 ore settimanali - 5 punti con criterio "TABELLARE"</p> <p>LOTTO 2 - Impegno inserimento lavorativo. Con un monte ore massimo fino a 38 ore settimanali - 5 punti con criterio "QUANTITATIVO"</p> <p>Vi chiediamo di voler meglio esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Punto A.2 - 2.1 sarà valutato diversamente nei due lotti? - nella situazione attuale il criterio "TABELLARE" prevede l'assegnazione di 5 pt a chi dichiarerà di essere disponibile a fornire sino a 25 ore settimanali di inserimento lavorativo e 0 punti a chi non dichiarerà la disponibilità (o disponibilità inferiori)? - nella situazione attuale il criterio "QUANTITATIVO" prevede l'assegnazione di 5 pt a chi dichiarerà di essere disponibile a fornire 38 ore settimanali di inserimento lavorativo e a chi dichiarerà disponibilità inferiori sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore? 	<p><u>Chiarimento 6</u></p> <p>Nel Lotto 1 il criterio punto A.2. - 2.1 è di tipo "Tabellare"</p> <p>Saranno assegnati "5" (cinque) punti al concorrente che si impegna a fornire un inserimento lavorativo di 25 ore (non inferiore a tale numero di ore);</p> <p>Verrà assegnato "0" (zero) al concorrente che NON si impegna a fornire un inserimento lavorativo di 25 ore.</p> <p>Nel Lotto 2 il criterio A.2 - 2.1 è di tipo "Quantitativo"</p> <p>Verrà assegnato "5" (cinque) al concorrente che si impegna a fornire un inserimento lavorativo di 38 ore, di conseguenza al concorrente che si impegna a fornire un inserimento lavorativo inferiore a 38 ore verrà assegna il punteggio secondo il metodo della formula matematica proporzionale.</p>
<p><u>Quesito 7</u></p> <p>in relazione alla procedura in oggetto, posto che,</p>	<p><u>Chiarimento 7</u></p> <p>1) Per l'assegnazione del punteggio la certificazione</p>

<p>per il lotto 1, sono previsti 3 punti tecnici per il possesso della certificazione ISO14001, poniamo i seguenti quesiti.</p> <p>Premesso che la scrivente intende partecipare al lotto 1 della presente procedura in RTI costituendo con altra impresa e che solo una delle due imprese costituenti il RTI, è in possesso della certificazione ISO14001, chiediamo cortesemente:</p> <p>1) di confermare che il punteggio per il possesso della certificazione ISO14001 sarà attribuito anche nell'ipotesi prospettata in premessa (sarebbe infatti ovvio che, nel caso prospettato, le procedure di gestione ambientali saranno implementate dall'impresa in possesso della certificazione ambientale);</p> <p>2) di precisare se la certificazione può essere posseduta indifferentemente da una delle due imprese costituenti il RTI o se debba essere posseduta obbligatoriamente dalla mandataria;</p> <p>3) in caso di risposta negativa ai precedenti quesiti: se sia possibile ottenere l'attribuzione del punteggio tecnico destinato al possesso della ISO14001 partecipando in RTI tra due imprese, una delle quali in possesso della certificazione e l'altra usufruente dell'istituto dell'avvalimento (l'ausiliaria sarebbe l'altra componente il RTI).</p>	<p>deve essere posseduta da almeno un operatore economico del RTI.</p>
<p><u>Quesito 8</u></p> <p>si chiede se il requisito di capacità economica-finanziaria possa essere soddisfatto con una sola referenza ed i bilanci 2015/2016/2017</p>	<p><u>Chiarimento 8</u></p> <p>Si confermano le due referenze bancarie, specificando che in mancanza di alcuni requisiti l'operatore economico può ricorrere all'avvalimento come previsto all'art. 8 del Disciplinare di gara.</p> <p>Il disciplinare indica "... riferito a ciascuno degli ultimi tre <u>esercizi finanziari disponibili</u>" da intendere esercizi finanziari con bilanci approvati alla data di presentazione dell'offerta.</p>
<p><u>Quesito 9</u></p> <p>siamo a richiedere se con 20 pagine si debbano intendere 20 facciate o 20 pagine fronte/retro</p>	<p><u>Chiarimento 9</u></p> <p>40 facciate</p>

(40 facciate)	
<p><u>Quesito 10</u></p> <p>con la presente siamo a richiedere se con 20 pagine si debbano intendere 20 facciate o 20 pagine fronte/retro (40 facciate)?</p>	<p><u>Chiarimento 10</u></p> <p>Vedi chiarimento 9</p>
<p><u>Quesito 11</u></p> <p>con riferimento alle riduzioni dell'importo delle garanzie provvisorie ex art. 93 del codice si chiede di confermare che l'importo possa essere ridotto di un ulteriore 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo e secondo dell'art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016, con la presentazione del "marchio di qualità ecologica dell'Unione europea" (Certificato Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 per i servizi oggetto del contratto.</p>	<p><u>Chiarimento 11</u></p> <p>La riduzione è possibile con il possesso del certificato Ecolabel per i servizi di pulizia di ambienti interni, rilasciato ai sensi della Decisione UE (2018/680).</p>
<p><u>Quesito 12</u></p> <p>dalla lettura della documentazione di gara rileviamo che nei criteri di valutazione al Punto A.2 - 2.1 viene esplicitato un criterio analogo ma con diverse modalità di valutazione.</p> <p>LOTTO 1 - Impegno inserimento lavorativo. Con un monte ore massimo fino a 25 ore settimanali - 5 punti con criterio "TABELLARE"</p> <p>LOTTO 2 - Impegno inserimento lavorativo. Con un monte ore massimo fino a 38 ore settimanali - 5 punti con criterio "QUANTITATIVO"</p> <p>Vi chiediamo di voler meglio esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Punto A.2 - 2.1 sarà valutato diversamente nei due lotti? - nella situazione attuale il criterio "TABELLARE" prevede l'assegnazione di 5 pt a chi dichiarerà di essere disponibile a fornire sino a 25 ore settimanali di inserimento lavorativo e 0 punti a 	<p><u>Chiarimento 12</u></p> <p>Vedi chiarimento n. 6</p>

<p>chi non dichiarerà la disponibilità (o disponibilità inferiori)? - nella situazione attuale il criterio "QUANTITATIVO" prevede l'assegnazione di 5 pt a chi dichiarerà di essere disponibile a fornire 38 ore settimanali di inserimento lavorativo e a chi dichiarerà disponibilità inferiori sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore?</p>	
<p><u>Quesito 13</u></p> <p>siamo a chiedere se la partecipazione al lotto 2 è aperta solo a cooperative B, e se il requisito di gara Fatturato Globale Annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi, possa essere dimostrato con gli ultimi 2 bilanci chiusi pari ad importo per servizi € 868,929,00, la nostra richiesta verte sulla circostanza che la Scrivente ha aperto la Società nel 2016 sostenendo solo costi per l'apertura della stessa, inoltre possiamo anche produrre Assicurazione civile pari ad € cinque milioni, o qualsiasi altro documento su vostra richiesta.</p>	<p><u>Chiarimento 13</u></p> <p>Il Lotto 2 è riservato alla Cooperative sociali di tipo "B"</p> <p>Si rimanda all'art.83 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.:</p> <p>i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività e comprovati in base a quanto previsto nell'allegato XVII del Dlgs 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Qualsiasi altra documentazione presentata comprovante il fatturato globale annuo sarà valutata dalla Commissione di Gara.</p>
<p><u>Quesito 14</u></p> <p>in seguito alla rettifica della documentazione di gara, stiamo valutando la possibilità di partecipare alla presente procedura in qualità di impresa singola, anziché in RTI costituendo come segnalato nella nostra precedente richiesta di chiarimenti.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, chiediamo di confermare che il punteggio tecnico di 3 punti sarà assegnato anche in caso di possesso della certificazione ISO14001 usufruendo dell'istituto dell'avvalimento.</p>	<p><u>Chiarimento 14</u></p> <p>L'istituto dell'avvalimento è previsto solo per i requisiti di partecipazione. Vedi specifica al punto 8 del Disciplinare di gara.</p>

<p>Quesito 15</p> <p>siamo a chiedere conferma che la frequenza di intervento per gli immobili da ID 1 a ID 17 sia, per ogni tipologia di area richiesta, 7 giorni su 7, mentre per gli immobili ricompresi nell'ID 18 sia 5 giorni su 7.</p> <p>A tal proposito, chiediamo conferma che l'incremento delle frequenze previste per le aree tipologia 9 "Spazi per lo Sport" sia consentito fino ad un massimo di 10 interventi settimanali.</p>	<p>Chiarimento 15</p> <p>Lotto 2</p> <p>Si conferma che gli immobili da ID 1 a ID 17 la frequenza è 7 giorni su 7 - per l'immobile ID 18 la frequenza è 5 giorni su 7</p> <p>Le frequenze delle diverse prestazioni sono descritte nella colonna "C" della scheda tecnica.</p> <p>Si fa presente, comunque, che solo per il criterio A.3. - 3.5 il punteggio è di tipo "Tabellare" con assegnazione del relativo punteggio secondo la frequenza offerta dal concorrente.</p>
<p>Quesito 16</p> <p>siamo a chiedere conferma che il progetto di assorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio, in aderenza alle Linee Guida 13 di ANAC, da inserire nella Busta telematica C - Offerta Economica, possa essere inserito esclusivamente all'interno del progetto tecnico (Busta B).</p>	<p>Chiarimento 16</p> <p>Come indicato nel Disciplinare di gara, ultimo comma del punto 17 (Lotto 1) e punto 20 (Lotto 2) il progetto di assorbimento deve essere inserito nella busta "C" ovvero allegato all'offerta economica.</p>
<p>Quesito 17</p> <p>Con riferimento al CRITERIO A dell'Offerta Tecnica - Criterio di valutazione A.2 - sub-criterio di valutazione 2.3 siamo a chiedervi che cosa intendete per "percorsi di promozione dell'attività lavorativa in relazione alla misura del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge n.4 del 28/01/2019"? Vi riferite a percorsi di formazione, a incontri pubblici o mirati, oppure ad altro?</p>	<p>Chiarimento 17</p> <p>I beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno dover svolgere attività lavorative per un monte ore settimanali minimo pari ad ore otto. In sede di offerta tecnica si chiede di manifestare la disponibilità ad accogliere tali eventuali soggetti qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno.</p>
<p>Quesito 18</p> <p>con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria delle referenze bancarie, avendo lo scrivente operatore economico</p>	<p>Chiarimento 18</p>

<p>rapporti di lunga durata con un solo istituto bancario, si chiede se ai fini del soddisfacimento del requisito medesimo si possano presentare una sola referenza bancaria ed in alternativa all'altra copia dei bilanci 2015-2016-2017.</p>	<p>Vedi chiarimento n. 8 con la seguente integrazione :</p> <p>ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che <u>per fondati motivi</u> non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p> <p>Questa S.A. riterrà idonea la seguente documentazione: bilanci approvati negli ultimi tre esercizi.</p>
<p>Quesito 19</p> <p>in riferimento al Lotto 2</p> <p>-si chiede conferma che in tutti i siti oggetto di appalto la frequenza di intervento sia 7 su 7 o se si tratta di un refuso</p>	<p><u>Chiarimento 19</u></p> <p>Vedi chiarimento n. 15 primo paragrafo.</p>
<p>Quesito 20</p> <p>Si richiede se in caso di partecipazione come consorzio stabile che designa una propria consorziata, quest'ultima possa soddisfare i requisiti di partecipazione tramite avalimento interno con il consorzio</p>	<p><u>Chiarimento 20</u></p> <p>Sì.</p> <p>Riguardo il punto b) della capacità tecnico-professionale (possessiono UNI EN ISO 9001:2015) :</p> <p><i>L'avalimento può avere a oggetto, secondo consolidata giurisprudenza, anche la certificazione di qualità di cui la concorrente sia priva. E' stato di recente specificato che, quando oggetto dell'avalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità.</i></p> <p><i>N.B. Nel contratto di avalimento devono essere indicati chiaramente i requisiti prestati e le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, ovvero l'indicazione delle risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini</i></p>

	<i>dell'avvalimento.</i>
<p>Quesito 21</p> <p>Con riferimento a quanto indicato a pg. 36 del Disciplinare di gara, e precisamente “Allegata all’offerta il concorrente dovrà presentare un progetto di assorbimento del personale ovvero dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione delle clausola sociale del personale necessario per l’espletamento del servizio inerente il lotto per cui concorre. Previsto dalla linea guida n.13 ANAC”, poiché tale linea guida prevede che vengano indicati i seguenti dati relativi a ciascun addetto che deve essere assorbito: addetto – livello – monte ore – CCNL siamo a chiedervi quanto segue.</p> <p>Nell’elenco facente parte dei documenti di gara il personale indicato non è ripartito tra LOTTO 1 e LOTTO 2 per le ragioni riportate nell’ART.9 – LOTTO 1 e nell’ART. 10 – LOTTO 2 dei rispettivi CSA: vi chiediamo quindi di consentirci di esprimere l’impegno all’assorbimento in termini di percentuale del numero di addetti e di percentuale delle ore che competono al singolo lotto.</p>	<p><u>Chiarimento 21</u></p> <p>Non è un dato disponibile.</p> <p>Si rimanda all’art. 9, ultimo comma, del capitolato d’appalto per il Lotto 1 e all’art. 10, ultimo comma, del capitolato d’appalto per il Lotto 2. (Vedi chiarimento n. 2)</p>
<p>Quesito 22</p> <p>Con riguardo al quesito 8 delle faq 10.07.2019, con il quale è stato chiesto a Codesta Spettabile Stazione Appaltante “se il requisito di capacità economica-finanziaria afferente alle referenze bancarie possa essere soddisfatto con una sola referenza ed i bilanci d’esercizio degli anni 2015 – 2016 – 2017” ed al quale è stato risposto “Si confermano le due referenze bancarie, specificando che in mancanza di alcuni requisiti l’operatore economico può ricorrere</p>	<p><u>Chiarimento 22</u></p> <p>Vedi chiarimento n. 18</p>

all'avvalimento come previsto all'art. 8 del Disciplinare di gara." siamo a rappresentare quanto segue.

Preme far notare a Codesta Spettabile Commissione come, con riguardo alla capacità economica e finanziaria ed ai mezzi di comprova, in particolare alla referenze bancarie, l'art. 86, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

"(...)

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."

A tal riguardo si rammenta che "l'Autorità si è espressa più volte sulla questione delle referenze bancarie richiamando i principi ermeneutici elaborati in vigenza della precedente normativa e sostenendo che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 163/2006, comma 3, (il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 86, comma 4 D. Lgs. 50/2016) che prevede, nell'ipotesi di impossibilità di presentare le referenze richieste "per giustificati motivi", la possibilità di "provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato valido dalla stazione appaltante [rif. ANAC delibera 2018]", l'espressione "referenze bancarie" prevista nei bandi di gara non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare d'appalto, con conseguente necessità di

<p>prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (parere di precontenzioso n. 795 del 19.07.2017)”</p> <p>Inoltre, con specifico riguardo al numero di referenze bancarie richieste, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che “la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati” non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l’esigenza di dimostrazione dei requisiti partecipativi con il già sottolineato principio della massima partecipazione alle gare d’appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. 22.11.2013 n. 5542, Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I 06.06.2014 n. 236)</p> <p>Presentare i bilanci degli ultimi 3 esercizi, non contrasta con la normativa in quanto <<è lo stesso legislatore che consente di dimostrare i requisiti economici e finanziari attraverso la presentazione dei bilanci>>, bilanci che precisiamo essere “in utile” elemento grazie al quale la Stazione Appaltante è in grado di stabilire una maggiore affidabilità economico-finanziaria della scrivente a fronte di una referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito con il quale la stessa ha avviato rapporti di collaborazione solo da poco tempo e questo potrebbe pregiudicare la veridicità dei contenuti della referenza de qua.</p>	
<p>Quesito n. 23</p>	<p><u>Chiarimento 23</u></p>

CONSIDERATO, altresì, che questa Autorità si è espressa più volte sulla questione dell' idoneità delle referenze bancarie richiamando i principi ermeneutici elaborati in vigenza della precedente normativa e sostenendo che, in coerenza con quanto previsto dall' articolo 41 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 3, che prevede, nell' ipotesi di impossibilità di presentare le referenze richieste «per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l' inizio di attività da meno di tre anni», la possibilità di «provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante», l' espressione «idonee referenze bancarie» prevista nei bandi di gara non può considerarsi quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l' esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate. Tale posizione conferma quell' indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi che, sul punto, aveva precisato che tra i motivi che determinano l' impossibilità di esibire il duplice documento possa esserci anche semplicemente la circostanza che l' operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo istituto bancario, pur essendo dotato di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dalla stazione appaltante per partecipare alla gara (cfr. TAR Veneto – Venezia sentenza n. 331 del 23 marzo 2015; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5542 del 22 novembre 2013 e TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sentenza n. 236 del 6 giugno 2014; da ultimo, ANAC delibera n. 350 del 13 aprile 2017; delibera n. 518 del 21 aprile 2017);

In merito alla richiesta di due referenze bancarie,

Vedi chiarimento n. 18

<p>si ritiene doveroso eccepire sulla rigidità della richiesta , in quanto la Scrivente opera con un solo Istituto bancario, e questo non può preservare la Scrivente dalla partecipazione alla gara, si chiede di rettificare quanto previsto nel bando di gara .</p>	